



Città di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Redatto a cura del corpo di Polizia Municipale

Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 03/07/2018

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 Esibizione ai pubblici ufficiali di atti amministrativi

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Norma di rinvio e disposizioni particolari
- Art. 5 Divieto di esposizione di merce fuori dei negozi
- Art. 6 Infissione di pali o steccati nel suolo pubblico

TITOLO III - SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI, DEI TERRENI, DELLE RELATIVE PERTINENZE. DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE SU QUESTI ULTIMI E MISURE PREVENTIVE DI TIPO IGIENICO

- Art. 7 Manutenzione dei canali di gronda
- Art. 8 Inferriate alle cantine
- Art. 9 Ripari per pozzi e cisterne
- Art. 10 Pulizia delle facciate delle case
- Art. 11 Ammassamento di oggetti negli immobili ed aree private
- Art. 12 Monumenti e lapidi commemorative
- Art. 13 Esposizione di panni alle finestre
- Art. 14 Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e campi
- Art. 15 Muratura di porte e finestre di edifici disabitati già soggetti ad effrazione
- Art. 16 Pulizia dei fossati
- Art. 17 Divieto di operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e divieti di spolveratura, stillicidi e gocciolamenti
- Art. 18 Colombi di città (*columba livia* forma domestica) e gabbiani
- Art. 19 Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi
- Art. 20 Manutenzione dei marciapiedi e comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio
- Art. 21 Getto di cose dagli edifici

TITOLO IV - DECORO URBANO

- Art. 22 Atti vietati per violazione del decoro urbano
- Art. 23 Decoro nell'abbigliamento dei cittadini
- Art. 24 Cerimonie religiose
- Art. 25 Sosta ed abbandono di velocipedi ed acceleratori di andatura
- Art. 26 Volantinaggio ed altre forme pubblicitarie estemporanee
- Art. 27 Divieto di espletamento delle funzioni fisiologiche e obbligo di raccolta degli escrementi degli animali.

TITOLO V - SICUREZZA URBANA

- Art. 28 Atti vietati per contrasto con la sicurezza urbana.
- Art. 29 Accattonaggio

- Art. 30 Raccolta di fondi e di firme di adesione da parte di associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Art. 31 Divieto di campeggio
- Art. 32 Bagarinaggio
- Art. 33 Diritto di fruizione da parte dell'utenza di plessi scolastici, musei, spazi a verde pubblico, aree archeologiche, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura ed altre aree interessate da consistenti flussi turistici, relativa turbativa ed ordine di allontanamento

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA, RUMORI ED ESALAZIONI MOLESTE

- Art. 34 Tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini
- Art. 35 Bande musicali, fanfare e sbandieratori
- Art. 36 Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori
- Art. 37 Giochi all'esterno dei locali
- Art. 38 Uso dei dispositivi antifurto di veicoli ed immobili
- Art. 39 Uso di cannoncini spaventapasseri
- Art. 40 Rumori molesti derivanti da animali domestici
- Art. 41 Esalazioni e odori molesti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

- Art. 42 Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela
- Art. 42-bis Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi
- Art. 43 Vendita di articoli erotici

TITOLO VIII - NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

- Art. 44 Atti vietati
- Art. 45 Abbruciamenti di residui vegetali

TITOLO IX - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- Art. 46 Poteri di accertamento
- Art. 47 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 Abrogazioni
- Art. 49 Disposizione di rinvio
- Art. 50 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, disciplina in conformità all'ordinamento giuridico e in armonia con le norme nazionali e con lo Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle aree soggette a uso pubblico, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i propri effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree ed edifici privati, quando ne derivino effetti dannosi ovvero potenzialmente dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie delle Autorità statali, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e del Decreto Legislativo n. 112/98 e delle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Esibizione ai pubblici ufficiali di atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi, rilasciati in base al presente regolamento e agli altri specifici regolamenti e ordinanze comunali, sono personali e devono essere esibiti ai pubblici ufficiali ad ogni loro richiesta.
2. Oltre le norme regolamentari e quelle indicate nei provvedimenti i titolari devono anche osservare le disposizioni verbali impartite sul luogo dagli organi di polizia.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Norma di rinvio e disposizioni particolari

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Codice della Strada, dagli specifici regolamenti comunali in materia e dalle altre normative connesse, a cui si fa rinvio, *ratione materiae*, anche per le disposizioni sanzionatorie.
2. Salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale è vietato occupare le aiuole, gli spalti, i baluardi e le scese delle mura urbane, i parchi, i giardini pubblici e le altre aree verdi ad uso pubblico nonché le aree private in uso all'amministrazione comunale.
3. Chiunque viola le norme di cui al comma 2 presente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 5 - Divieto di esposizione di merce fuori dei negozi

1. Ferme restando le normative e i regolamenti a carattere igienico e sanitario e gli altri regolamenti comunali è vietato esporre, all'esterno e in prossimità degli esercizi commerciali, qualsiasi genere alimentare o merci di ogni specie. L'esposizione di dette merci dovrà essere effettuata all'interno dei negozi o dietro vetrine non sporgenti dal filo del muro.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 120,00 ove si tratti di generi non alimentari e da € 60,00 ad € 180,00 ove si tratti di generi alimentari.

Art. 6 - Infissione di pali o steccati nel suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è proibito infiggere pali e steccati o alterare in qualsiasi modo il piano o la pavimentazione stradale, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00. In sede di contestazione dell'illecito amministrativo *de quo* è contestualmente intimato, dagli organi accertatori, il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2 l'amministrazione potrà imporre ai proprietari la messa a norma attraverso specifica ordinanza. Chiunque non ottempera al suddetto provvedimento amministrativo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

4. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le opere necessarie, con addebito delle spese all'interessato.

TITOLO III - SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI DEI TERRENI, DELLE RELATIVE PERTINENZE, DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE SU QUESTI ULTIMI E MISURE PREVENTIVE DI TIPO IGIENICO

Art. 7 - Manutenzione dei canali di gronda

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di fabbricati di qualsiasi natura, prospicienti le strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in condizioni di manutenzione tali da impedire la caduta delle acque.

2. Gli impianti di gronda e i relativi discendenti dovranno avere ampiezza sufficiente a scaricare le acque nel sistema della rete fognaria pubblica per lo smaltimento delle acque bianche meteoriche e di dilavamento.

3. E' fatto altresì obbligo agli stessi di mantenere i tetti e gli infissi in condizioni tali da evitare il rischio della caduta di parti.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00

5. L'amministrazione potrà imporre ai proprietari la messa a norma attraverso specifica ordinanza. Chiunque non ottempera al suddetto provvedimento amministrativo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

6. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 8 - Inferriate alle cantine

1. Tutte le cantine, gli scantinati, le aree di fondamenta, i sotterranei di edifici che si affacciano con finestre o feritoie sulla pubblica strada dovranno essere munite di idonee inferriate con rete o grata metallica di adeguate dimensioni.

2. Tali strutture devono essere mantenute sempre pulite ed in buono stato.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

4. L'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la messa a norma attraverso specifica ordinanza. Chiunque non ottempera al suddetto provvedimento amministrativo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

5. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 9 - Ripari per pozzi e cisterne

1. I proprietari ed i titolari dei diritti di godimento di terreni privati su cui insistono pozzi, cisterne e vasche, diverse dalle piscine per nuoto e balneazione, devono munire tali strutture di bocche con parapetto e di copertura o altri ripari atti ad impedire la caduta all'interno di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

3. L'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la messa in sicurezza di tali infrastrutture e manufatti attraverso specifica ordinanza.

4. Chiunque non ottempera al provvedimento amministrativo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

Art. 10 - Pulizia delle facciate delle case

1. I muri, le facciate, le serrande, gli infissi e le tende esterne degli edifici prospicienti le strade e aree pubbliche o ad uso pubblico o visibili da queste ultime dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni estetiche decorose e in buono stato di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

3. L'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la messa a norma attraverso specifica ordinanza. Chiunque non ottempera al suddetto provvedimento amministrativo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

4. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere, limitatamente agli edifici prospicienti le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, a eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 11 - Ammassamento di oggetti negli immobili e aree private

1. Negli immobili di qualsiasi tipo, nei cortili, nei giardini e negli orti è vietato ammassare oggetti che possano recare danno o pericolo ai privati cittadini e possono ledere il decoro urbano nonché determinare pericoli a livello igienico-sanitario.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

3. L'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la pulizia dell'area e la messa in sicurezza attraverso specifica ordinanza.

4. Chiunque non ottempera al provvedimento amministrativo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00

5. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art.12 - Monumenti e lapidi commemorative

1. Per poter collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico è necessario uno specifico atto dall'amministrazione comunale. La domanda relativa dovrà essere corredata da un progetto indicante tipologia del manufatto, le dimensioni, i materiali, i colori, il contenuto esatto di eventuali messaggi ed epigrafi, la grafica e relativi caratteri nonché l'esatto posizionamento del manufatto stesso.

2. L'amministrazione potrà anche riservarsi, durante l'istruttoria amministrativa, di sottoporre le opere a collaudo di un'apposita commissione.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 300,00.

4. L'amministrazione potrà imporre la rimozione delle opere abusivamente realizzate attraverso specifica ordinanza. Chiunque non ottempera al suddetto provvedimento amministrativo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

5. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere a eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 13 - Esposizione di panni alle finestre

1. Nel centro storico è vietato stendere biancheria, panni, vestiario e altro materiale simile alle finestre, terrazze e ringhiere prospicienti le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico e da queste visibili.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 14 - Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e campi

1. I proprietari e/o i conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e/o di aree boschive, di campi coltivati e/o di orti, posti nei centri abitati, hanno l'obbligo di mantenere curata la vegetazione di qualsiasi natura in crescita evitando, per motivi di decoro o igiene urbana, la proliferazione senza controllo delle specie animali e vegetali infestanti indigene ed esotiche. E' fatto, altresì, obbligo di abbattere completamente per motivi di sicurezza pubblica gli alberi ad alto fusto morti.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

3. L'amministrazione comunale potrà imporre lo sfalcio delle piante erbacee e la potatura delle piante arboree attraverso specifica ordinanza.

4. Chiunque non ottempera al provvedimento amministrativo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

5. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 15 - Muratura di porte e finestre di edifici disabitati già soggetti ad effrazione

1. L'amministrazione comunale, tramite apposita ordinanza, può imporre ai proprietari di edifici disabitati o inutilizzati, di qualsiasi natura, che siano già stati oggetto di effrazione ovvero di occupazione abusiva da parte di terzi, la muratura di tutti gli accessi posti al piano terreno, quali porte e finestre, al fine di impedire ulteriori ingressi.

2. Ove la natura dello stabile e la tipologia di effrazioni accertate lo rendano opportuno, l'amministrazione comunale potrà imporre anche l'occlusione, tramite muratura, di tutti gli accessi allo stabile posti ai piani superiori.

3. Chiunque non ottempera alla specifica ordinanza comunale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

4. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 16 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale o personale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;
- b) entrambe le sponde e l'alveo dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

3. L'amministrazione comunale potrà imporre l'esecuzione delle opere necessarie e la rimozione, con messa a norma, attraverso specifica ordinanza. In caso di inottemperanza alla citata ordinanza l'amministrazione comunale provvederà ad eseguire direttamente le operazioni necessarie, con addebito delle spese all'interessato.

4. Chiunque non ottempera alla specifica ordinanza comunale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 17 - Divieto di operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e divieti di spolveratura, stillicidi e gocciolamenti

1. E' vietato eseguire, all'interno di qualsiasi edificio, dei giardini e dei cortili, operazioni, comprese la pulizia delle porte e degli infissi esterni delle case, delle insegne e delle vetrine esterne dei negozi prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico, che portino polvere sul suolo pubblico ed eseguire, sulle soglie di qualsiasi edificio, operazioni che risultino pericolose, anche solo a livello potenziale, ovvero determinanti molestie a terzi.

2. E' vietato scuotere, spolverare o battere sul suolo pubblico tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

3. È vietato far gocciolare acqua o altri liquidi e creare stillicidi dagli edifici e loro facciate sulle strade od aree pubbliche o ad uso pubblico, annaffiando piante, pulendo gli interni degli immobili od anche per l'attività di impianti di condizionamento, ancorché tramite intubamento o canalizzazione che conduca sulla pubblica strada.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 18 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica) e gabbiani

1. I proprietari di immobili, abitati o meno, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti, *ecc.*, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città e dai gabbiani come aree di nidificazione o riparo non occasionale, facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture.

2. I proprietari di immobili infestati dai colombi o dai gabbiani sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

3. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città o ai gabbiani che l'abbandono volontario di cibo o scarti di alimenti commestibili da tali animali in siti da questi accessibili.

4. E' vietato, a chiunque trasporti colombi o gabbiani, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale.

5. Chiunque viola le norme del primo e del secondo comma del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

6. Chiunque viola le norme del terzo comma del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

7. Chiunque viola le norme del quarto comma del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

8. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 l'amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la pulizia dell'area e la messa in sicurezza attraverso specifica ordinanza comunale.

9. Chiunque non ottemperi al provvedimento amministrativo di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

10. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 19 - Prevenzione della proliferazione di insetti nocivi

1. Fatte salve specifiche normative di settore, è vietato detenere nei giardini, nei cortili, nei parchi, nelle aree di parcheggio private e negli orti, contenitori, bidoni, cassoni e altri oggetti aperti che possano diventare luogo di raccolta di acque stagnanti.

2. Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente, attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi attività che preveda il deposito di pneumatici deve essere evitato il loro accatastamento all'aperto in modo scoperto, al fine di impedire la raccolta di umidità e acqua piovana al loro interno.

4. Presso le aree di cantiere edilizie, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche od escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque d'infiltrazione dalla falda e delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00

6. L'amministrazione potrà imporre la messa a norma e l'adozione delle cautele necessarie attraverso specifica ordinanza comunale.

7. Chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

8. In tal caso l'amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all'interessato.

Art. 20 - Manutenzione dei marciapiedi e comportamenti da tenere in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio

1. I proprietari o conduttori degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà o in conduzione, prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico anche quando le basse temperature lo rendano necessario, eventualmente attraverso lo spargimento di sale antigelo.

2. In caso di precipitazioni nevose i proprietari, i detentori e gli amministratori, a qualsiasi titolo, di edifici di qualunque natura prospicienti le strade e le aree pubbliche o ad uso pubblico devono provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai tratti di marciapiede e passaggi pedonali, per tutta la lunghezza dei medesimi o provvedere con idoneo materiale a eliminare il pericolo.

3. I suddetti soggetti devono altresì provvedere alla rimozione degli accumuli di neve e dei ghiaccioli formati e a rischio di caduta su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico da gronde, balconi, terrazzi, davanzali, tetti, dai rami delle piante o altre sporgenze.

4. E' vietato ammassare la neve ed il ghiaccio derivante da tali operazioni in cumuli che creino problemi di fruibilità ad infrastrutture, attrezzature ed elementi di pubblico utilizzo, come, a titolo esemplificativo, cassonetti per la raccolta dell'immondizia, cabine elettriche, telefoniche, ecc.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 21 Getto di cose dagli edifici

1. Ferme restando le disposizioni penali vigenti, è vietato gettare dalle finestre o altre aperture degli edifici, sia prospicienti le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, sia nelle aree a comune di corti o condomini, materiali di qualsiasi natura nonché prodotti di risulta di attività edilizia. Questi ultimi devono essere convogliati nei punti di raccolta a terra attraverso tubazioni o canali destinati all'uso, oppure trasportati a mano.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

TITOLO IV - DECORO URBANO

Art. 22 - Atti vietati per violazione del decoro urbano

1. Sul tutto il territorio comunale è proibito, costituendo turbativa del decoro urbano, effettuare le seguenti attività sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

- a) sdraiarsi, dormire e abbandonare qualsiasi materiale sulle soglie e sulle scalinate dei luoghi di culto e sui basamenti dei monumenti nonché sui marciapiedi;
- b) eseguire qualsiasi attività impropria o indecorosa di cura degli animali da reddito e da compagnia quali, a mero titolo esemplificativo, domarli, addestrarli, lavarli, strigliarli, tosarli, mungere, ferrarli, somministrare loro cibo, farli pascolare, nonché pulire le attrezzature che si utilizzano nelle stalle;
- c) lasciar vagare qualsiasi animale da cortile, quali polli, anatre, conigli, *ecc.*;
- d) lavare e pulire veicoli e gli utensili e le attrezzature che si usano nelle rimesse;
- e) eseguire qualsiasi lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo: spaccare e segare la legna, vagliare e trebbiare granaglie, tostare prodotti alimentari;
- f) collocare addobbi, striscioni, festoni, luminare, salvo eventuali provvedimenti amministrativi all'uso necessari;
- g) annaffiare fiori e piante in modo da determinare sgocciolio di acqua nella pubblica strada;
- h) introdurre i piedi e le gambe nelle fontane e nelle vasche pubbliche e/o farvi bagnare gli animali, lavarsi, salvo le mani e il viso;
- i) introdursi e sostare con i veicoli sulle aiuole e/o negli spazi erbosi, nonché introdursi, quale pedone, nell'ambito delle medesime aiuole e/o negli spazi erbosi, ma, per quanto concerne i pedoni medesimi, con l'eccezione degli spalti delle mura urbane e dei parchi pubblici;
- j) introdurre materie estranee nei canali di scolo e nelle fogne pubbliche;
- k) gettare a terra immondizie, residui di qualsiasi specie, carte, mozziconi di sigarette e gomme da masticare, *ecc.*;
- l) stendere biancheria, panni, *ecc.*;
- m) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare beni mobili o immobili;
- n) far rotolare a terra cerchi metallici, cerchioni di veicoli, botti, bidoni di qualsiasi materiale;
- o) circolare con torce o candele accese non munite di riparo atto ad impedire la caduta della cera o dei prodotti di combustione sul suolo;
- p) arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sulle cancellate, sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, sugli alberi, sui colonnati e qualsiasi altra struttura in qualsiasi occasione;
- q) spruzzare schiumogeni, lanciare bombe d'acqua, palle di neve o altri oggetti quando tali comportamenti o altri atti simili siano diretti in modo non equivoco a imbrattare o molestare le persone;

- r) conficcare con chiodi viti o puntine qualsiasi documento o oggetto sui tronchi o rami degli alberi; è altresì vietato, salvo eventuali provvedimenti amministrativi all'uopo necessari, fissarvi oggetti tramite nastri, cavi, fili che, comunque, devono essere atti a non danneggiare le piante;
 - s) sputare a terra o contro gli oggetti.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 23 - Decoro nell'abbigliamento dei cittadini

1. Fatta salva la normativa vigente è vietato andare in pubblico con abbigliamenti o atteggiamenti che possano offendere la decenza o il pubblico decoro quali, a titolo esemplificativo, mostrarsi a torso nudo oppure in bikini o reggiseno.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 24 - Cerimonie religiose

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose o altro atto di culto fuori dai luoghi appositamente destinati ovvero processioni ecclesiastiche, cortei civili lungo le strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nel rispetto delle norme di legge, deve darne comunicazione scritta al comune, con almeno tre giorni di anticipo.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00 e potrà essere disposto, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, anche la sospensione della cerimonia o dell'atto di culto.

Art. 25 - Sosta ed abbandono di velocipedi e acceleratori di andatura

1. La sosta dei velocipedi e degli acceleratori di andatura non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare l'accesso alle abitazioni, agli uffici pubblici o privati, agli esercizi, ai passi carrai o limitare la fruizione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali e ciclabili.

2. Nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è vietato agganciare velocipedi e acceleratori di andatura ai monumenti e loro barriere di protezione nonché ai semafori.

3. E' vietato lasciare in sosta sulle strade e sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico velocipedi e acceleratori di andatura, che, per le loro condizioni oggettive e soggettive, possano essere qualificate come "rifiuto" secondo la vigente normativa ambientale o, comunque, a prescindere dalle condizioni di cui sopra, lasciarli in sosta per un periodo ininterrotto di più di 60 giorni decorrenti dall'accertamento effettuato dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale incaricato.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

5. In tutti casi di cui ai commi precedenti è disposta la rimozione del velocipede o dell'acceleratore di andatura, che potrà essere eseguita anche mediante apertura e forzatura dei sistemi di fissaggio.

6. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi e qualificabili come "rifiuto", per le proprie condizioni oggettive e soggettive, saranno conferiti all'ente affidatario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e gestiti secondo la normativa vigente. In alternativa i suddetti "rifiuti" potranno essere donati ad associazioni, cooperative o altri enti con finalità non lucrative che ne facciano specifica richiesta e previa istruttoria.

7. Tutti i velocipedi e gli acceleratori di andatura rimossi per le altre casistiche contemplate dal presente articolo, ma ancora idonei alla circolazione, potranno essere successivamente restituiti all'avente diritto, che dovrà dimostrare di esserne proprietario tramite apposita documentazione ovvero il possesso di chiavi o altri sistemi analoghi in grado di aprire i lucchetti o sistemi di blocco del mezzo.

8. La restituzione potrà avvenire previa contestazione del verbale di violazione per l'infrazione commessa e il pagamento delle spese di rimozione e deposito.

9. Ove non reclamati entro 30 giorni dal rinvenimento e rimozione i veicoli di cui al comma 7 potranno essere trattati secondo le disposizioni di cui agli art. 927 e seguenti del codice civile e in conformità alla specifica regolamentazione da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 26 - Volantinaggio e altre forme pubblicitarie estemporanee

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della Strada nelle normative a carattere ambientale e negli specifici regolamenti, in tutte le strade e aree pubbliche o di uso pubblico è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da veicoli in movimento o da aeromobili.

2. E' vietato il collocamento del materiale pubblicitario sul parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.

3. L'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti può avvenire solo a mani nei confronti di persone fisiche non intente alla conduzione di veicoli; qualora l'attività di cui al periodo precedente sia effettuata con finalità commerciali o simili è obbligatoria anche una comunicazione preventiva all'ufficio comunale competente e, qualora previsto, il pagamento degli specifici tributi.

4. E' vietato, altresì, apporre volantini o minuta pubblicità adesiva sugli impianti di pubblica illuminazione, sui monumenti, sui manufatti e infrastrutture per l'erogazione dei servizi di rete, sui semafori, sulle paline della segnaletica stradale, sui fusti delle piante, sui dispositivi di pagamento dei parcheggi, sui cestini per la raccolta dei rifiuti, sulle panchine e su tutti i pubblici arredi urbani, sulle vetrine o portoni di immobili ad uso abitativo disabitati e a uso commerciale inattivi.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da alla sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

6. Ove non sia possibile individuare l'esecutore materiale della attività vietata si considerano come responsabili solidali della violazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, il soggetto indicato nel mezzo pubblicitario come realizzatore del medesimo e il titolare o il responsabile dell'attività pubblicizzata.

Art. 27 – Divieto di espletamento delle funzioni fisiologiche e obbligo di raccolta degli escrementi degli animali.

1. E' vietato ad ogni persona urinare e defecare in pubblico o in luogo anche privato, ma comunque visibile dalle strade e dalle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2. Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione, di igiene e di decoro e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

3. Chiunque viola la norma di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

4. Chiunque viola la norma di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

5. I proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, e di provvedere a lavare con acqua la zona interessata in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro urbano del luogo. Si precisa, altresì, che i proprietari e/o i detentori, a qualsiasi titolo, di animali e, in particolare, di cani, durante la conduzione degli stessi hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta ovvero i sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

6. Gli obblighi di cui al comma precedente sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (esempio: via, piazza, giardino, parco o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale e chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 225,00.

TITOLO V - SICUREZZA URBANA

Art. 28 - Atti vietati per contrasto con la sicurezza urbana

1. In tutto il territorio comunale è vietato, costituendo violazione della vivibilità urbana, effettuare le seguenti attività sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

- a) dormire nonché bivaccare attraverso l'apposizione a terra di teli, coperte, materassini, stuoie, sacchi a pelo e altro materiale assimilabile, anche sulle infrastrutture e arredi, sulle soglie degli edifici pubblici e privati e presso i luoghi di culto ed i monumenti;
- b) otturare le pilette delle fontane pubbliche;
- c) smuovere o danneggiare la pavimentazione stradale e le feritoie stradali;
- d) danneggiare, deturpare o imbrattare, in qualsiasi modo, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le strade e piazze lastricate, i marciapiedi, gli elementi dell'arredo urbano, nonché gli impianti, le condutture, le infrastrutture, le pertinenze della pubblica illuminazione, delle linee elettriche, telefoniche, degli acquedotti, della distribuzione del gas, delle pubbliche fognature, dei parcheggi pubblici e di qualsiasi altro servizio di rete;
- e) lavarsi, salvo le mani e il viso, nelle fontane e immergersi nelle vasche pubbliche;
- f) effettuare giochi e scommesse assimilabili ai giochi d'azzardo e giochi che richiedono particolari abilità dei partecipanti e offrono in premio denaro o altra utilità;
- g) lanciare sassi, pietre o qualsiasi oggetto che possa ledere le persone o danneggiare le cose;
- h) sputare verso le persone;
- i) fare uso di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi pubblici, nelle aree verdi ad uso pubblico e ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dai plessi scolastici di ogni ordine e grado, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli esercizi di somministrazione ivi presenti.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 240,00

3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo, effettuate nelle aree e nei luoghi di cui all'articolo 33, si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 33 del presente regolamento.

4. Per la violazione delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *i)* del comma 1 del presente articolo è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca delle cose, oggetti, strumenti ed attrezzature che servirono o furono destinate a commettere la violazione ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Per la violazione della norma di cui alla lettera *i)* la confisca si estende anche alle confezioni di bevande alcoliche, in disponibilità del trasgressore. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

5. Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia precedenti potranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi socio-assistenziali.

Art. 29 – Accattonaggio

1. Ferma restando l'eventuale applicazione della legge penale, ove ne ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e qualora l'attività stessa espliciti i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio, animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura.

3. E' vietato porre in essere forme di accattonaggio per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio non consentito per legge ove svolto senza titolo.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 240,00

5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo, effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 33, si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 33 del presente regolamento.

6. In ogni caso è sempre prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, nonché dei materiali e delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi di polizia procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

7. Le eventuali condizioni di indigenza rilevate dagli organi di polizia procedenti potranno essere segnalate ai Servizi Sociali competenti, al fine di porre in atto gli eventuali e idonei interventi assistenziali.

8. È vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio di mestieri o attività che creino intralcio alla circolazione stradale, sia sulla carreggiata che fuori di essa, così come è parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che provocano, anche solo a livello potenziale, disturbi, molestie o mero fastidio ai clienti di esercizi commerciali.

9. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 70,00 ad € 210,00

10. Alle fattispecie di cui al comma 8 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 30 - Raccolta di fondi e di firme di adesione da parte di associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. E' riconosciuta alle associazioni, cooperative e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la facoltà di raccogliere fondi e di eseguire campagne di sensibilizzazione in tutti gli spazi e aree pubbliche sul territorio comunale, previo invio, agli uffici comunali competenti, di apposita comunicazione scritta preventiva nel termine minimo di 3 gg. giorni antecedenti all'esecuzione dell'attività.

2. La comunicazione dovrà indicare la ragione sociale dell'organizzazione, il numero e l'identità completa delle persone che saranno inviate sul territorio con relativa copia di valido documento di identità e la durata dell'iniziativa.

3. L'utilizzo per l'attività di tavoli, sedie, tende, gazebo mobili e altre strutture per l'esercizio dell'attività potrà essere assentito solo tramite presentazione di richiesta di occupazione di suolo pubblico e pagamento del relativo canone.

4. Il personale di detti enti operante sul territorio dovrà esser munito di tesserino identificativo chiaramente esposto sugli abiti recante il nominativo dell'operatore e la ragione sociale dell'organizzazione e dovrà avere al seguito valido documento d'identità.

5. E' fatto altresì obbligo di recare al seguito copia della comunicazione preventiva recante prova della presentazione all'ufficio comunale competente ovvero di fornire tutti gli elementi utili per risalire alla medesima.

6. E' vietato, da parte del personale delle organizzazioni in parola, effettuare raccolta di fondi o di firme d'adesione a campagne di sensibilizzazione con metodi molesti, petulanti, invasivi o fastidiosi nei confronti dei pedoni e di qualsiasi utente della strada.

7. L'amministrazione comunale potrà vietare, in concomitanza con particolari eventi e spettacoli rilevanti che coinvolgano la città, tramite apposita ordinanza, l'attività in oggetto su tutto il territorio comunale o in aree specifiche, per un periodo di tempo stabilito nel provvedimento medesimo.

8. Chiunque viola le norme del presente articolo o esercita l'attività nei periodi e/o nei luoghi vietati dalla specifica ordinanza di cui al comma 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 240,00

9. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 33 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 33 del presente regolamento.

Art. 31 - Divieto di campeggio

1. E' vietato in tutte le strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio comunale il campeggio tramite tende e strutture similari, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e specificatamente autorizzate, salvo eventuali specifici regolamenti comunali.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo nonché l'installazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.

3. Nelle aree di cui al comma 1 è, altresì, vietato il campeggio eseguito mediante caravan, autocaravan, motorhome e veicoli a questi assimilabili. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'installazione di verande e tendaggi, anche estemporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture, ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.

4. Si qualifica altresì come campeggio vietato qualsiasi forma di stazionamento sul territorio comunale di veicoli ad uso abitativo nella disponibilità degli esercenti le diverse forme di spettacolo viaggiante fuori dai luoghi e/o oltre i tempi concessi in relazione alle attività da svolgere nel territorio.

5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 70,00 ad € 210,00

6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 33 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 33 del presente regolamento.

7. L'amministrazione potrà imporre, comunque, la rimozione delle attrezzature, delle strutture e dei veicoli mediante cui eseguito il campeggio abusivo attraverso specifica ordinanza comunale. Chiunque non ottemperi al provvedimento amministrativo citato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 32 – Bagarinaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso per aree museali, parchi, eventi musicali, sportivi o altre tipologie di spettacolo al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli soggetti od enti autorizzati, anche a mezzo di soggetti terzi da questi ultimi indicati.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00

3. In ogni caso è prevista la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, dei biglietti invenduti, nonché dei materiali ed attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli organi accertatori procedono al sequestro cautelare amministrativo di dette cose ex art. 13 della medesima legge, in concomitanza con l'accertamento e contestazione della violazione.

5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo effettuate nelle aree e nei luoghi di cui al successivo articolo 33 si applica la sanzione amministrativa ivi stabilita nonché l'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, secondo le modalità della norma legislativa citata e di cui al medesimo art. 33 del presente regolamento.

Art. 33 - Diritto di fruizione da parte dell'utenza di plessi scolastici, musei, spazi a verde pubblico, aree archeologiche, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura e altre aree interessate da consistenti flussi turistici, relativa turbativa e ordine di allontanamento

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate anche le seguenti aree e strutture in cui è vietato porre in essere qualsiasi fatto o condotta che, attraverso la propria presenza, lo stazionamento o l'occupazione di spazi impedisca, limiti o rechi disturbo ai fruitori delle stesse:

- a) nei pressi e nelle vicinanze di qualsiasi asilo nido, istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- b) all'interno delle aree a verde pubblico e nei parchi giochi per i bambini;
- c) all'interno e nei pressi delle entrate o varchi di accesso alle strutture museali e parchi archeologici;
- d) in qualsiasi area del centro storico cittadino, ivi comprese le mura urbane e i parcheggi pubblici a corredo o servizio del medesimo centro storico, in relazione al generale interesse storico-artistico dell'area e dei consistenti flussi turistici da cui la stessa è interessata.

2. Nelle aree suddette così come indicate nell'allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, si considerano condotte di illecita presenza, stazionamento e occupazione di spazi, arrecanti limitazione o disturbo della relativa fruibilità, le seguenti attività:

- a) qualsiasi attività vietata ai sensi dell'art. 28,
- b) l'accattonaggio eseguito in violazione delle disposizioni di cui all'art. 29,
- c) la raccolta di firme di adesione e donazioni in denaro da parte di personale delle associazioni Onlus con modalità contrarie a quelle stabilite nell'art. 30,
- d) il campeggio sotto qualsiasi forma di cui all'art. 31,
- e) l'attività di bagarinaggio di cui all'articolo 32.

3. La messa in atto delle condotte di cui al comma 2, nelle aree di cui al comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48 e impone l'adozione, da parte degli organi accertatori, dell'ordine di allontanamento motivato, dal luogo in cui l'illecito è stato commesso, di cui al successivo articolo 10 della legge citata.

4. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18 aprile 2017, n. 48, la violazione dagli articoli 688 e 726 del codice penale, dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 o della normativa regionale attuativa, nonché dell'art. 7, comma 15 bis, codice della strada, fatte salve le sanzioni determinate nelle singole norme di legge, ove la violazione sia commessa in una delle aree di cui al comma 1 del presente articolo, impone l'adozione, da parte degli organi accertatori, dell'ordine di allontanamento motivato dal luogo in cui l'illecito è stato commesso, di cui al successivo articolo 10 della legge.

5. Per i casi di cui ai commi precedenti l'ordine di allontanamento, contenente tutte le avvertenze in merito alla propria efficacia spazio-temporale, alle conseguenze in caso di trasgressione e all'esercizio della propria difesa, da redigersi per iscritto con testo in italiano ed eventualmente anche in versione plurilingue (inglese e/o francese) deve essere notificato, ove possibile, al trasgressore contestualmente al verbale di contestazione dell'infrazione.

6. Copia dello stesso è trasmessa con immediatezza al Questore di Lucca, con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA, RUMORI ED ESALAZIONI MOLESTE

Art. 34 - Tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e in materia di disturbo della quiete pubblica e inquinamento acustico è vietato a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in relazione all'orario, al periodo e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento da parte degli organi accertatori.

2. Sono pertanto vietati, sia nelle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico che in quelle private, comprese le abitazioni, gli alterchi, gli schiamazzi, l'uso, ad eccessivo volume, di impianti musicali o televisivi, di strumenti musicali, l'utilizzo di elettrodomestici e di attrezzature da giardinaggio particolarmente rumorosi che determinino disturbo a terzi, secondo il principio del prudente apprezzamento degli organi accertatori.

3. Sono particolarmente tutelate le sottoelencate fasce orarie, con divieto di causare rumori incomodi e/o molesti al vicinato:

- nei giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

4. Nell'ambito dello svolgimento di attività agricole, eseguite in aree a ciò destinate, è possibile derogare ai limiti di cui al comma 3, fermo restando quanto indicato al comma 1.

5. Fatta salva l'eventuale applicazione del codice penale e della legislazione speciale vigente in materia, chiunque viola le norme del presente articolo al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo nelle fasce orarie di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 240,00.

Art. 35 - Bande musicali, fanfare e sbandieratori

1. Salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale è vietata l'attività di bande musicali, fanfare e di gruppi di sbandieratori con accompagnamento ritmico nei giorni:

- feriali dalle ore 23.30 alle ore 08.00;
- nei giorni festivi dalle ore 23.30 alle ore 09.00.

2. E' vietato l'uso di strumenti sonori a fiato, trombe da stadio o clacson di veicoli in occasione di avvenimenti privati.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 36 - Rumori e musiche provenienti dai locali e dai relativi avventori

1. E' vietato agli esercizi commerciali e/o di somministrazione effettuare intrattenimenti musicali e sonori percepibili dall'esterno dei locali dopo le ore 24.00 ovvero dopo l'orario stabilito dall'autorizzazione in deroga ai limiti massimi di pressione acustica per esecuzioni musicali.

2. Gli intrattenimenti musicali provenienti da quegli esercizi che, ai sensi dell'allegato B del DPR 227/2011, sono esentati dall'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, prevista dall'art. 8 della L. 447/1995, non debbono essere percepibili ad oltre trenta metri di distanza dall'esercizio stesso.

3. Ferma restando l'applicazione delle violazioni di cui all'art. 37 del presente regolamento nei confronti dei privati responsabili delle relative violazioni, i titolari o i gestori di attività aperte al pubblico, quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, devono adottare, nell'esercizio della loro attività, tutti gli accorgimenti utili atti a evitare rumori e schiamazzi provenienti da parte della loro clientela.

4. Ove presso uno degli esercizi di cui al comma precedente o nelle relative pertinenze o area di suolo pubblico in concessione dovesse verificarsi una concentrazione di persone, che per numero o per comportamento possa costituire fonte di disturbo alla quiete pubblica, oltre la normale tollerabilità, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo o di pericolo per la sicurezza delle persone o

intralcio per la circolazione pedonale o veicolare, i responsabili dell'attività devono intervenire immediatamente e personalmente ovvero con proprio personale, attuando tutte le cautele possibili, al fine di ridurre il disagio o far cessare il pericolo.

5. Tali interventi, a titolo esemplificativo, potranno consistere in attività di persuasione verso i clienti, cessazione del servizio e interruzione della musica nell'area interessata dal fenomeno, limitazione o interruzione dell'afflusso di persone al locale.

6. Qualora il rumore molesto o il disturbo della quiete pubblica provenga dai clienti o persone presenti nel locale, nelle relative pertinenze o aree di suolo pubblico in concessione sarà ritenuto responsabile l'esercente dell'attività.

7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 ad € 480,00.

8. In caso di ripetuto, comprovato e adeguatamente motivato disturbo è facoltà dell'amministrazione comunale disporre, mediante specifica ordinanza, la limitazione dell'orario di apertura all'esercizio fino ad un massimo di 60 giorni ovvero la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 10 giorni.

Art. 37 - Giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari deve renderli inutilizzabili dalle ore 24.00 fino alle ore 08.00.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 38 - Uso dei dispositivi antifurto di veicoli ed immobili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

2. I proprietari dei veicoli sono tenuti a vigilare sul corretto funzionamento dei dispositivi e ad assicurarne la tempestiva disattivazione in caso di malfunzionamento.

3. Ove si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, gli organi di polizia possono disporre, a spese del proprietario o del detentore, la disattivazione coattiva dell'impianto sul posto tramite l'intervento di idoneo personale o anche l'eventuale rimozione del veicolo con ricovero presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne la disattivazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa in materia di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti e in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere singoli eventi di emissioni sonore di durata superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso una durata complessiva non superiore a 20 minuti.

5. I proprietari o i detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro assenza.

6. Gli organi di polizia possono disporre a spese del proprietario la disattivazione coattiva dell'impianto sul posto tramite l'intervento di idoneo personale.

7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 39 - Uso di cannoncini spaventapasseri

1. L'uso degli strumenti denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dalle coltivazioni è vietato:

- a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni;

- ovunque dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2. Nelle ore e nei luoghi ove l'utilizzo è consentito deve essere rispettato un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 15 minuti.
- 3. Fatte salve le specifiche normative di settore chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 40 - Rumori molesti provocati da animali da compagnia

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali di affezione devono adottare tutte le cautele idonee a evitare che questi cagionino disturbo o molestia, specie durante le ore notturne alle persone, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 41 - Esalazioni e odori molesti

1. È proibito a chiunque produrre o provocare esalazioni di odori, gas, fumi o vapori che possano risultare dannose o recare molestie a terzi, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.
2. Tutti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le attività artigianali ed industriali che, in relazione alle proprie attività o ciclo produttivo devono eseguire operazioni che provocano fumi, vapori od odori molesti, devono esser dotati e utilizzare le strutture e gli impianti di aspirazione, convogliamento e filtraggio previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Fatti salvi i divieti imposti dalle specifiche normative di settore chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E PARTICOLARI FORME DI VENDITA

Art. 42 - Modalità di somministrazione e vendita delle bevande e relativo utilizzo da parte della clientela

1. Al fine di prevenire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana e per la tranquillità pubblica, in particolari zone della città, l'amministrazione comunale, con idoneo provvedimento amministrativo, può introdurre limitazioni orarie alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica, dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 267/2000.
2. E' comunque sempre vietata, per i medesimi motivi, da parte degli esercizi sopraelencati, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo la somministrazione e l'asporto che determini la detenzione, da parte della clientela, fuori dai locali medesimi, di bevande, bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro o metallici, ferma restando la possibilità di somministrare bevande nei suddetti contenitori, all'interno dei locali stessi e nelle aree all'aperto di pertinenza dei locali o nelle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi.
3. L'amministrazione comunale, tramite idoneo provvedimento amministrativo, si riserva eventualmente di ampliare gli orari di divieto sopra indicati in concomitanza di particolari eventi o manifestazioni che coinvolgano la città.
4. Nell'ambito delle sopra indicate fasce orarie è vietato ai consumatori portare al di fuori dei locali, delle relative pertinenza esterne e delle aree di suolo pubblico concesse ai medesimi i bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici forniti per la vendita e somministrazione ovvero di abbandonarli.

5. I titolari e gestori delle attività elencate al comma 1 dopo l'orario di chiusura del locale devono verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e di rifiuti di vario genere e, in tal caso, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.

6. Chiunque viola le norme del comma 2 del presente articolo o dei provvedimenti amministrativi emessi in base al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

7. Chiunque viola le norme dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 42-bis – Limitazioni orarie all'attività di determinati esercizi

1. L'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 50, commi 7-bis e 7-ter, del D.lgs. 267/2000, sentite le categorie economiche di riferimento, in particolari momenti dell'anno e/o della settimana e con riferimento a determinate aree cittadine caratterizzate da notevoli afflussi di persone, può con idoneo provvedimento amministrativo stabilire limitazioni orarie alle attività degli esercizi commerciali ed artigiani, degli esercenti il commercio su area pubblica dei pubblici esercizi e circoli privati, nonché da parte dei distributori automatici, che per loro ubicazione o per la tipologia della loro attività caratterizzata dalla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche o per le modalità di effettuazione della stessa, possono arrecare pregiudizio alla tranquillità pubblica.

Art. 43 - Vendita di articoli erotici

1. La vendita di articoli erotici e riservati esclusivamente ai maggiorenni è consentita solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto erotico, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

TITOLO VIII - NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. 44 - Atti vietati

1. Allo scopo di prevenire pericoli di incendi ed esplosioni è vietato:

- a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica, accendere polveri e liquidi infiammabili o gettare oggetti accesi in qualsiasi luogo pubblico;
- b) accendere e adoperare bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve quelle appositamente attrezzate;
- c) usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati.

2. Chiunque viola le norme del comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

3. E' vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico, di libera vendita, quali, a titolo esemplificativo: petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel periodo temporale che intercorre fra le ore 18.00 del 31 dicembre e le 08.00 del 1° gennaio di ogni anno, con il precipuo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute, nonché di tutelare gli animali da compagnia e da reddito dallo *stress* acustico connesso all'uso massivo di artifici pirotecnici durante i

festeggiamenti di capodanno, fatti salvi gli eventuali e idonei provvedimenti amministrativi autorizzatori, da adottarsi su richiesta motivata.

4. Chiunque violi le norme di cui al comma precedente è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 45 - Abbruciamenti di residui vegetali

1. Fatti salvi gli specifici divieti di accensione di fuochi in aree e periodi determinati, stabiliti dalle leggi dello stato, dalle normative regionali per la tutela boschiva e dai provvedimenti attuativi provinciali, nonché dalla normativa ambientale e dai relativi provvedimenti attuativi comunali, è consentito realizzare abbruciamenti di residui vegetali in conformità alle disposizioni ambientali vigenti come pratica agronomica alle seguenti condizioni e, comunque, in modo da non creare disagio o turbativa a soggetti terzi:

- a) a distanza non inferiore a mt. 100 da edifici di qualsiasi natura, da boschi, da mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile,
- a) sotto custodia costante di almeno una persona dal momento dell'accensione al completo spegnimento delle braci e ceneri residue,
- b) in assenza di vento rilevante,
- c) in cumuli il cui numero e dimensioni in relazione all'estensione dell'area, non superi quanto disposto dalla specifica normativa ambientale.

2. Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni per le violazioni in materia di tutela delle aree boschive e per le violazioni a carattere ambientale, chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

TITOLO IX PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 46 - Poteri di accertamento

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente regolamento sono svolte, in via principale, dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

2. Nel rispetto delle normative vigenti l'amministrazione comunale può attribuire l'attività di segnalazione agli organi di polizia degli illeciti amministrativi, per le materie di specifica competenza, a dipendenti comunali e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previa frequentazione di apposito corso di formazione e superamento di prova finale e accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.

3. Fatti salvi gli specifici poteri d'ispezione garantiti dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, ambientale e di pubblici esercizi di somministrazione, gli organi di polizia, ai fini della vigilanza del rispetto del presente regolamento e per l'accertamento delle relative infrazioni possono procedere, entro i limiti sanciti dall'art. 13 della Legge n. 689/1981, a sopralluoghi ed ispezioni all'interno di tutti gli esercizi commerciali e artigianali di vendita in sede fissa nonché ad effettuare ogni tipo di atto stabilito nella medesima norma di legge.

Art. 47 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della L. n. 689/1981 e dell'articolo 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle norme del presente regolamento è possibile procedere ad estinzione mediante il pagamento della sanzione nella misura più favorevole fra il doppio del minimo e un terzo del massimo dei limiti edittali previsti in ogni singolo articolo.

2. Si applicano il principio di specialità e le altre disposizioni in materia di concorso di violazioni di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 689/1981.

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi per le violazioni del presente regolamento è il Sindaco di Lucca e, *ratione materiae*, il relativo ricorso sarà gestito dalla struttura tecnica comunale competente.

4. Gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento spettano al Comune di Lucca.

5. Per ogni altro aspetto inerente alle violazioni contemplate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alla L. n. 689/1981.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono espressamente abrogati, in particolare, i seguenti regolamenti comunali:

- a) il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Prefettizio del 28 gennaio 1943 n. 40;
- b) gli artt. 5 e 18 del vigente regolamento comunale di convivenza uomo - animali, approvato con D.C.C. n. 80 dell'8.6.2000 e ss.mm.ii.;
- c) l'art. 119, punto 5, del regolamento edilizio, approvato con D.C.C. n. 124 del 23.7.1996 e ss.mm.ii., limitatamente all'inciso: *“E' vietato esporre fuori dalla vetrina merce o materiale pubblicitario anche se posizionato in area di proprietà privata, salvo particolari situazioni in cui si espongono i prodotti tipici su cui l'Ufficio arredo urbano dovrà esprimere il proprio parere”*;
- d) gli artt. 12 e 15 del regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con D.C.C. n. 193 del 19.12.2000 e ss.mm.ii..

2. Sono altresì implicitamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 49 - Disposizione di rinvio

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno individuate le competenze tecniche di riferimento della struttura comunale inerenti l'attuazione del presente regolamento, sia per quanto concerne gli aspetti procedurali sanzionatori che di esecuzione specifica. Sempre attraverso la medesima deliberazione saranno individuati, di conseguenza, gli uffici a cui, sulla base dell'attinenza fra funzioni istituzionalmente svolte e materie trattate dalle diverse norme del presente regolamento, sarà demandata l'emissione delle specifiche ordinanze e/o dei provvedimenti amministrativi contemplate/i nei diversi articoli del presente regolamento, nonché la gestione del contenzioso in relazione agli scritti difensivi presentati per le infrazioni verbalizzate, anche in relazione ai procedimenti sanzionatori amministrativi a livello generale.

2. La delibera di cui sopra potrà essere rinnovata in conseguenza all'emanazione di provvedimenti di riorganizzazione dell'assetto e della struttura amministrativa comunale.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, del vigente statuto comunale.

2. Il presente Regolamento è altresì trasmesso agli enti e/o organi pubblici preposti per legge.